



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Mancata comparizione di parte opponente all'udienza da remoto di precisazione delle conclusioni: non è abbandono

La mancata comparizione di parte opponente all'udienza da remoto di precisazione delle conclusioni non implica abbandono delle relative domande. Infatti, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.

Tribunale Bergamo, sezione terza, sentenza del 26.06.2020

...omissis...

1. Con atto di citazione notificato in data 10/12/2018, T.B. promuoveva il presente giudizio nei confronti di M.G.S.H., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 4487/2018 del

Tribunale civile di Bergamo, chiedendo dichiararsi l'inefficacia di tale provvedimento monitorio, nonché domandando accertarsi la nullità o l'annullamento - per violenza morale - della scrittura privata intercorsa tra le parti, eccependo la compensazione, e chiedendo la riduzione degli onorari e la condanna di controparte alla ripetizione d'indebito ed ex art. 89 c.p.c..

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio M.G.S.H., che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, nonché la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. ed al risarcimento dei danni, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Depositata le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza da remoto del 12/05/2020.

1.1. Pregiudizialmente, deve rigettarsi l'istanza di rimessione in termini, avanzata da parte opponente nella "Memoria conclusiva e replica" depositata il 22/6/2020. Anzitutto, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., "le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi", sicché esse non sono soggette a comunicazione da parte del cancelliere: a tal proposito, secondo la giurisprudenza, "Tale norma è pienamente vigente anche nell'ambito del processo telematico, che non ha deviato dal regime di naturale oralità dell'udienza, sicché ne resta confermata la presunzione iuris et de iure ivi sancita (Cass. 5 luglio 2018, n. 17716; Cass. 24 luglio 2007, n. 16304) rispetto alla conoscenza delle ordinanze giudiziali pronunciate nell'udienza stessa" (così Cass., Sez. I, Sentenza n. 988 del 2019). Tali conclusioni devono estendersi a quanto disposto nell'udienza da remoto, essendo quest'ultima una modalità meramente alternativa di svolgimento di tale incombenza, ma che resta sussumibile alla disposizione in esame in assenza di altre norme in deroga e in ragione della attitudine anche dell'udienza da remoto a garantire quella contestualità di comunicazione tra difensori delle parti e Giudice, tipica dell'udienza con la presenza fisica delle parti.

Sotto altro aspetto, non è possibile pervenire alla rimessione in termini in ragione della asserita mancanza di accessibilità al fascicolo telematico: come riportato nelle videate allegate alla Memoria conclusiva e replica" depositata il 22/6/2020 (quando non anche evincibile da pag. 1-2 di tale atto), parte opponente ha rappresentato l'asserita inaccessibilità al fascicolo telematico in data successiva alla scadenza del termine per le comparse conclusionali, sicché non è dimostrata l'imputabilità al caso fortuito o alla forza maggiore di un eventuale mancato deposito della propria comparsa conclusionale, non essendovi dimostrazione di problematiche di accesso prima della scadenza prevista per il deposito di quest'ultimo atto.

Nemmeno è poi sostenibile che la "Memoria conclusiva e replica" depositata il 22/6/2020 sia stata redatta in tempi non sufficienti e stante gli asseriti problemi telematici. In primo luogo, un pregiudizio in tal senso non è stato specificatamente dedotto sicché non può essere individuato un interesse sostanziale violato: del resto, secondo la giurisprudenza, "La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte" (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016). In secondo luogo, il contenuto dell'atto depositato

dall'opponente dà contezza di come questi abbia potuto articolare la propria replica alle deduzioni avversarie.

1.2. Brevemente e quanto ai tempi di fissazione dell'udienza da remoto, occorre evidenziare che il rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 12/5/2020 è stato disposto con Provv. del 9 marzo 2020 e comunicato ad entrambe le parti, come da videata della Consolle del Magistrato che segue.

1.2.1. Il provvedimento che ha disposto la celebrazione da remoto di tale e già fissata udienza è stato assunto in data 11/5/2020, comunicato alle parti in pari data (come da videata della Consolle del Magistrato che segue) e ricevuto anche da parte opponente - come attestato anche dal deposito telematico di detta parte e in pari data -. Un'anteriore emanazione e/o comunicazione del provvedimento disponente la celebrazione dell'udienza da remoto non era possibile: infatti, il provvedimento ex art. 83, commi 6-7, del D.L. n. 18 del 2020, autorizzante la celebrazione dell'udienza da remoto è stato emesso dal Presidente del Tribunale sempre nella stessa data dell'11/5/2020 (e come indicato nell'ordinanza depositata in pari data) e per il periodo dal 12/5/2020. A fronte di tali circostanze, della risalente fissazione dell'udienza alla data del 12/5/2020 (e con Provv. del 9 marzo 2020), della carenza di prova di impedimenti alla partecipazione telematica (se non fisica) a detta udienza, nonché dell'avviso di parte opposta contrario al rinvio ed espresso all'udienza da remoto del 12/5/2020 non possono intendersi lesi il contraddittorio o il diritto di difesa.

1.3. Diversamente da quanto dedotto da parte opposta in comparsa conclusionale, la mancata comparizione di parte opponente all'udienza da remoto di precisazione delle conclusioni non implica - però - abbandono delle relative domande. Infatti, secondo la giurisprudenza più coerente con l'esigenza di individuare una manifestazione espressa o - comunque - univoca di volontà affinché vi sia una iniziativa dai risvolti sostanziali sulle situazione giuridiche soggettive, "Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate" (ex multis, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013, Rv. 627928 - 01).

2. Preliminarmente e per quanto attiene alle azioni esercitate, deve ritenersi ammissibile in rito la domanda risarcitoria, avanzata da parte opposta e diversa da quella ex art. 96 c.p.c.. Tale istanza, infatti, trovando asseritamente fondamento nelle affermazioni dell'atto di citazione in opposizione (pag. 33 della comparsa di costituzione e risposta), deve sussumersi all'art. 89 c.p.c. e non già ad una azione risarcitoria per condotte preprocessuali e interessata dai limiti della reconventio reconventionis.

3. Nel merito, l'opposizione, le eccezioni e le domande dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziale conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Parte opposta - anzitutto - ha provato il proprio credito con la produzione della scrittura privata del 18/12/2017, di cui al doc. 11 del fascicolo monitorio, e da sussumere - non già ad un atto unilaterale ex art. 1988 c.c., bensì - ad un contratto di transazione, deponendo nel senso di quest'ultima qualificazione

a) la bilateralità del negozio,

b) la reciprocità delle concessioni, prospettanti, da un lato, il sicuro accertamento dell'opera professionale svolta, degli acconti già versati e dell'importo residuo spettante, mentre, dall'altro, lo sconto riconosciuto e la dilazione del pagamento,

c) in ogni caso, i principi di Cass., Sez. L, Sentenza n. 20160 del 03/09/2013, Rv. 628786 - 01, in base alla quale "la dilazione di pagamento (...) costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni".

4. A fronte di detta prova del credito azionato monitoriamente, non sono fondate le deduzioni e le eccezioni di parte opponente. Anzitutto, non è prospettabile pertinentemente, né sussistente la nullità ex art. 2233, comma 3, c.c. o ex art. 1972 c.c., stante

- la natura di transazione e non già di contratto d'opera professionale o di atto ex art. 1988 c.c. in capo alla scrittura di cui al doc. 11 del fascicolo monitorio,

- l'insussistenza del rinvio di detta transazione ad un accordo orale sulla quantificazione del compenso, considerato come il doc. 11 predetto rinvia a "note pro-forma/fatture" frutto dell'applicazione del D.M. pertinente ed alla luce del significativo rinvio allo "scaglione" (doc. 9 e 10 del fascicolo monitorio),

- l'inidoneità della nullità ex art. 2233, comma 3, c.c. ad inficiare l'an del credito del professionista, avendo attitudine ad invalidare solo l'accordo sulla quantificazione, ma - segnatamente - con riesplorazione dei criteri legali ex art. 2233, comma 1, c.c. e la cui applicazione è altresì suscettibile di transazione,

- la carenza assoluta di elementi che lascino presumere una carenza od una illiceità della causa, come pur supposto nella "Memoria conclusiva e replica" depositata il 22/6/2020.

5. Nemmeno è fondata l'annullabilità di tale transazione, sostenuta da parte opponente, asseritamente derivata da violenza morale e concretatasi nella minaccia di azioni esecutive nei confronti di un soggetto asseritamente debole dal punto di vista fisico, psichico ed economico. Invero, a nulla rilevano i precedenti di

- Cass. pen., Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012 - dep. 17/12/2012, Parvez, Rv. 25384401 e che attiene all'ipotesi in cui vi sia il fine di "ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute",

- Cass. pen., Sez. 2, n. 16618 del 16/01/2003 - dep. 08/04/2003, Staniscia N, Rv. 22439901 ed attinente alla fattispecie in cui ricorra un "un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato",

considerato come, proprio nell'ambito della transazione, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare come "la concessione della dilazione di pagamento, nel contesto di trattative volte a consentire al debitore esecutato di ripianare i propri debiti evitando l'esito fisiologico della procedura esecutiva, non può in sé reputarsi iniqua, soltanto perché ottenuta a fronte del riconoscimento di un rincaro del tasso di interessi da calcolare sulle somme ancora dovute" o comunque di importi anche maggiori rispetto a quelli dovuti: "si tratta infatti di una concessione da parte dei debitori esecutati che va posta in rapporto di reciprocità con la concessione della dilazione di pagamento (...), dovendosi riconoscere natura transattiva al relativo accordo tra le parti. È perciò da escludere che, in astratto, il risultato conseguibile con

tale accordo sia abnorme rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio dell'azione esecutiva, o comunque esorbitante ed iniquo rispetto al compimento di questa, che avrebbe potuto portare alla vendita dei beni dei debitori" (in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619215 - 01).

Ciò esclude la pertinenza dell'istituto dell'annullamento, risultando ultroneo valorizzare - come indicato nell'ordinanza del 2/4/2019 - ulteriori argomenti a fronte "della natura dei pregiudizi alla salute prospettati" e non suscettibili di peggioramento solo in ragione di azioni giudiziali, "del pacifico incasso della somma corrisposta da parte del Ministero, dell'esigenza di ricorso per Cassazione per mutare l'allora e primo esito del giudizio d'appello, e dell'insindacabilità dell'equilibrio economico del contratto e delle richieste di pagamento", nonché "dei principi di Cass., ord. n. 4698 del 2019 in tema di riconoscimento dei compensi per la fase istruttoria" anche in carenza di prove costituenti, cui si aggiunge la mancanza di specifica allegazione circa la "colpa grave" del plesso indicato a pag. 8 della citazione, non potendo ciò coincidere con l'attività di mera interpretazione delle norme o di valutazione del materiale probatorio.

Conclusioni diverse non possono essere nemmeno addotte sulla base della eventuale assenza di un preventivo - invero irrilevante - o di un diverso computo degli acconti, essendo l'ultimo di questi già stato detratto in sede di ricorso monitorio e risultando l'esatto ammontare dei restanti già indicato con una clausola negoziale in parte qua di accertamento in detto doc. 11 e senza che - peraltro - sia stata esercitata un'azione di annullamento per errore rispetto a ciò od emerga univoca prova contraria a quanto dichiarato e segnatamente documentale ex art. 2726 c.c..

5.1. Conclusioni differenti non possono essere tratte nemmeno in base al documento prodotto unitamente alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di parte opponente, considerato come non solo è difficilmente credibile la sussistenza di un'incapacità di intendere e di volere sulla base dei "mutamenti caratteriali" e delle ""bizzarrie" comportamentali ivi indicate", ma anche - laddove si intenda opinare diversamente da quest'ultima proposizione -

a) non sia evincibile d'ufficio una causa di annullamento diversa dall'unica tempestivamente allegata e coincidente con la violenza morale (così l'applicazione analogica al caso di specie dei principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11371 del 22/05/2014, Rv. 630664 - 01),

b) nulla risulti provato circa la "malafede" ex art. 428 c.c., di parte opposta ed implicante la consapevolezza dei risvolti sulla capacità negoziale asseritamente evincibili da quanto riportato nel documento da ultimo indicato.

5.2. Per quanto indicato da ultimo sub a) nemmeno è possibile trarre un'annullabilità della transazione per errore o ex art. 1971 c.c. dalle contestazioni a pag. 3 della citazione e sull'opera professionale offerta per gli aspetti esecutivi, tanto più che - anche volendo ammettere la pertinenza dei medesimi al rapporto d'opera professionale de quo - l'eccezione o "la domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (...) richiede, ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda"" (così l'applicazione analogica al caso di specie dei principi di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 10577 del 04/05/2018).

6. Da quanto suesposto deriva anche l'irrilevanza dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, segnatamente prospettata come consequenziale all'aver "stabilito", secondo la difesa di T.B., "quanto dovuto all'avvocato S.", laddove - invece e nel caso di specie - spetta a parte opposta quanto indicato in transazione (detratto l'ultimo acconto già corrisposto e come già considerato nel ricorso monitorio).

7. Conclusioni differenti non possono essere tratte nemmeno dalle circostanze attinenti al parere del Consiglio dell'Ordine, addotte da parte opponente all'udienza del 2/4/2019 e come motivo di "nullità del provvedimento monitorio". Invero, l'attività di tale organo è del tutto irrilevante nel caso di specie, stante la sufficienza della sopraindicata transazione a disciplinare il credito ed a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633, numero 1), c.p.c..

8. Devono essere altresì rigettate le reciproche istanze ex art. 89 c.p.c. e da valutarsi - in ragione di quanto suesposto - comprensive della domanda risarcitoria di parte opposta e diversa da quella ex art. 96 c.p.c.. Invero, le espressioni censurate - infatti - non sono rivolte "al mero intento di offendere l'avversario", come richiesto dalla Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 2579 del 25/03/1988, Rv. 458315), e, calate nel contesto, si risolvono in una critica alle deduzioni avversarie e non anche in un argomento ad hominem (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 05/05/2009, Rv. 608174). Infatti, con riguardo alle espressioni lamentate e del ricorso monitorio, enunciazioni alludenti alla "scorrettezza" e alla "falsità", o all'"omertà" ed alla natura "truffaldina" dei comportamenti avversari sono solo "preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni", come ritenuto da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 805 del 20/01/2004, Rv. 569509 - 01 e che segnatamente ha ritenuto non rilevanti ex art. 89 c.p.c. affermazioni consimili e quali ""un'incredibile persecuzione giudiziaria", "persecuzione", "invenzioni processuali", "tendenziöse", "abili manovre", "gratuite affermazioni", "frode"".

8.1. Parimenti non è suscettibile di accoglimento la correlativa istanza di parte opposta, considerato anche come la difesa dell'opponente, quand'anche tenace, non varca né i confini della controversia giuridica, né espressamente sussume enunciazioni e comportamenti di parte opposta agli articoli del codice penale che quest'ultima ha elencato in comparsa di costituzione e risposta, (a) essendo la giurisprudenza penale richiamata funzionale solo a prospettare la dedotta violenza morale nella sua accezione civilistica (b) e, comunque, non essendovi neanche il dolo della calunnia, rammentato che

- "L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato" (Cass. pen., Sez. 6, n. 4112 del 14/12/2016 - dep. 27/01/2017, Micolta, Rv. 26944001),

- "Non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti" persino "temerari" (Cass. pen., Sez. 6, n. 16645 del 18/02/2009 - dep. 17/04/2009, Russo, Rv. 24351701).

9. Quanto da ultimo indicato esclude altresì che possa essere accolta l'istanza di parte opposta sottesa a chiedere che "l'Autorità Giudicante adotti i provvedimenti che ritenga più opportuni nei confronti del legale del Sig. B." (pag. 25 della comparsa di costituzione e risposta).

10. Deve essere altresì rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta. Premesso che, secondo la giurisprudenza, la temerarietà delle difese non coincide con la "mera opinabilità del diritto fatto valere" (così Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 3464 del 09/02/2017, Rv. 643724 - 02), la mancanza - nel caso di specie - di una rigida linea di confine dei "vantaggi ingiusti" ex art. 1438 c.c. e la natura giuridico-interpretativa della valutazione degli stessi escludono l'elemento psicologico o l'abuso necessari per l'applicazione della disposizione processuale in esame.

11. Nondimeno, le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente (al netto della reciproca soccombenza rispetto alle pretese risarcitorie) e vanno poste a carico dello stesso; dette spese si liquidano in favore di parte opposta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55 del 2014, l'importo della domanda monitoria comprensiva degli interessi finora maturati (e, segnatamente, rimasti privi di specifica contestazione), e la nota spese depositata, in Euro 6.738,00 per compensi (fase di studio Euro 1.620,00, fase introduttiva Euro 1.147,00, fase istruttoria Euro 1.204,00, fase decisoria Euro 2.767,00, calcolati in misura media, ad eccezione dell'importo minimo per la fase istruttoria e in ragione del numero non esorbitante di documenti prodotti), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

pqm

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

1) Rigetta l'opposizione di bbbbbb, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4487/2018 del Tribunale civile di Bergamo;

2) Rigetta le restanti domande, istanze ed eccezioni;

3) Condanna bbb. al pagamento, in favore di M.G.S.H., delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in Euro 6.738,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Così deciso in Bergamo, il 23 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale

(**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



www.LaNuovaProceduraCivile.it